

Circolare informativa – area tributaria

Obbligo di pubblicare sovvenzioni, sussidi, contributi ecc. ricevuti da amministrazioni pubbliche

La legge n. 124/2017 ha già introdotto l'obbligo di pubblicare i contributi ricevuti dalla pubblica amministrazione.

La disposizione è stata modificata più volte e prevede che da quest'anno:

- tutti gli importi ricevuti senza corrispettivo (contributi, sussidi, sovvenzioni, e simili);
- tutte le somme erogate da un'impresa o un ente del terzo settore;
- tutte le somme erogate da amministrazioni pubbliche, cioè lo Stato, la regione, la provincia, il comune, la camera di commercio, da società o fondazioni, ecc. se controllate dalle autorità pubbliche;
- o comunque somme ricevute nell'anno 2019

sono soggette all'obbligo di informativa (cioè sono da pubblicare).

Sono interessate da questo obbligo di informazione tutte le aziende, cioè le imprese individuali, le aziende familiari, snc, sas, spa, srl, cooperative, ecc., anche le organizzazioni senza scopo di lucro (terzo settore) come associazioni, fondazioni, Onlus, ecc.

Non vi è alcun obbligo di pubblicazione se l'importo totale delle erogazioni ricevute nel 2019 è inferiore a 10.000 euro.

La pubblicazione deve avvenire su Internet (sito, homepage). Coloro che non hanno una propria homepage devono effettuare la pubblicazione in una sezione separata del sito web della loro associazione o del loro gruppo di interesse. (per le associazioni è stato chiarito con Circolare n. 2 del Ministero del Lavoro che è possibile utilizzare a questo scopo anche la pagina Facebook).

La pubblicazione deve avvenire entro il 30 giugno 2020.

Solo le grandi società che redigono il bilancio in "forma ordinaria" (negli ultimi due esercizi hanno superato 2 dei 3 limiti seguenti: 4,4 milioni di attivo, 8,8 milioni di fatturato, 50 dipendenti) sono tenute a pubblicare i dati nella nota integrativa.

Le sovvenzioni devono essere registrate secondo il principio di cassa (cioè non per competenza, ma al momento dell'incasso).

Le informazioni (minime) da pubblicare sono: nome proprio e codice fiscale, nome e codice fiscale dell'ente pubblico erogante, importi ricevuti, data di riscossione, motivo.

Il controllo dell'avvenuta pubblicazione è di competenza della rispettiva amministrazione pubblica erogante.

CONTRACTA®

Se l'obbligo di pubblicazione non viene rispettato, si applica una sanzione amministrativa pari all'1% (ma con un minimo di 2.000 €). Si deve provvedere alla pubblicazione entro 90 giorni, altrimenti si dovrà restituire l'intero importo!

NB: le sovvenzioni non solo devono essere pubblicate come sopra descritto, ma devono anche essere inserite in contabilità (in caso di contabilità in partita doppia, secondo il principio della competenza) e devono essere inserite nella dichiarazione dei redditi, nel quadro RS.

Vi preghiamo quindi di informarci di tali sovvenzioni il più presto possibile - abbiamo bisogno del relativo decreto (notifica) da parte dell'ente che eroga la somma.

Difficilmente possiamo aiutare coloro che devono pubblicare le sovvenzioni sulla loro homepage, ma per coloro che devono elencare le sovvenzioni nelle note integrative, le inseriremo non appena saranno disponibili i relativi dati.

Merano, 31 marzo 2020

STUDIO CONTRACTA

Visitate la nostra pagina web: www.contracta.it